

IN BREVE:

1. Stop alle cessioni e sconti in fattura;
2. Le altre novità fiscali del D.L. 29 marzo 2024, n. 39;
3. Stop agli 85 giorni in più per gli accertamenti del Fisco;
4. Torna la disciplina ordinaria in materia di riduzione del capitale per perdite;
5. Approvato il piano transizione 5.0.
6. Le modalità per richiedere il rifiuto di cessioni crediti d'imposta edili già accettate;
7. Welfare aziendale: nei fringe benefit anche l'affitto e gli interessi sul mutuo prima casa;
8. Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione dal 1° aprile;
9. Bonus colonnine per le imprese: istanze fino al 20 giugno 2024;
10. Liquidazioni periodiche IVA con nuovo modello;
11. Quotazioni immobiliari del II semestre 2023;

APPROFONDIMENTI:

- I. Le novità del nuovo decreto in materia di blocco delle cessioni e sconti in fattura;
- II. Il nuovo credito d'imposta investimenti per la transizione 5.0.

IN BREVE

1. Stop alle cessioni e sconti in fattura

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39.

Il decreto prevede, tra le varie norme, un'ulteriore **stretta alle opzioni legate al bonus edilizi**.

Vedi l'Approfondimento

2. Le altre novità fiscali del D.L. 29 marzo 2024, n. 39

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, che, oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi, introduce delle novità in materia fiscale.

In materia di crediti d'imposta, sono state introdotte **misure per il monitoraggio di transizione 4.0** ai fini della fruizione:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti;
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con D.Dir. 6 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la

compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all'art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta *ex post*, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un "aggiornamento" definitivo di una nuova comunicazione *ex ante* e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023.

Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le **disposizioni urgenti in materia fiscale** invece stabiliscono che il nuovo **principio al contraddittorio** previsto dallo Statuto del contribuente come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del **30 aprile 2024**.

Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del **ravvedimento speciale**, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica

soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

3. Stop agli 85 giorni in più per gli accertamenti del Fisco

La Direzione centrale di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici a non considerare più la proroga di 85 giorni, causa Covid, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. L'Agenzia delle Entrate recepisce così l'orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, valida solo per l'anno 2020. Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da **attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini "ordinari" di decadenza**, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma vigente.

Si ricorda che a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31

dicembre 2016 e ai periodi successivi, **gli accertamenti devono essere notificati**, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**. Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di **presentazione di dichiarazione nulla**, l'accertamento può essere notificato **entro il 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all'anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l'accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.

4. Torna la disciplina ordinaria in materia di riduzione del capitale per perdite

A seguito della pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal codice civile per la copertura delle perdite di esercizio.

Con il bilancio relativo all'esercizio 2023 si ritorna invece all'applicazione della **disciplina ordinaria** in merito alla riduzione del capitale per perdite.

5. Approvato il piano transizione 5.0

D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 38

Con la circolare n. 6/E

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" contenente, all'art. 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0. Il "**Piano Transizione 5.0**" prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 **a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane**.

Vedi l'Approfondimento

6. Le modalità per richiedere il rifiuto di cessioni crediti d'imposta edili già accettate

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 marzo 2024, n. 6/E

Con la circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura, fornendo istruzioni sia nel caso di **errata accettazione da parte del cessionario** che in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui **sia il cedente che il cessionario**, dopo

l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, **intendano annullare la comunicazione della cessione del credito** effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti".

È pubblicato anche il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all'Agenzia il "rifiuto" della cessione del credito già accettata.

7. Welfare aziendale: nei fringe benefit anche l'affitto e gli interessi sul mutuo prima casa

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 marzo 2024, n. 5/E

Con la circolare n. 5/E del 7 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023).

Il documento, oltre ad occuparsi delle novità fiscali in materia di *welfare* aziendale, illustra il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Relativamente alle misure fiscali per il welfare aziendale la circolare esamina le novità introdotte dall'art. 1, commi 16 e 17, della legge di Bilancio 2024, e precisa che, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga all'art. 51 del TUIR, non

concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il **limite di 1.000 euro**, non solo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, ma anche le **spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa**, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

Il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

L'Agenzia ha fornito chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

8. Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione dal 1° aprile

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 marzo 2024, n. 7/E

L'art. 1, commi 89 e 90, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma 5 dell'art. 25-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

A questi soggetti si applicano quindi, dal 1° aprile, le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle **modalità di applicazione della ritenuta d'acconto** alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro

unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l'attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

9. Bonus colonnine per le imprese: istanze fino al 20 giugno 2024

D.Dir. 7 marzo 2024

Con D.Dir. 7 marzo 2024 del dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l'installazione delle colonnine di ricarica (legge n. 126/2020), da parte di imprese e professionisti. Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro rispetto agli 87,5 milioni inizialmente stanziati. Le novità sul sito del Mase.

Nel dettaglio, le domande per gli interventi di cui alle lett. a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate **dal 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024**. Eventuali problematiche tecniche legate all'inserimento della domanda devono essere segnalate entro il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno. La

domanda deve essere compilata e presentata on line tramite la piattaforma disponibile nel sito di Invitalia, nella sezione "Colonnine di ricarica elettrica".

Stessa finestra temporale anche per le domande relative agli interventi di cui alla lett. b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: CRE1@postacert.invitalia.it.

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l'eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

Il bonus **copre il 40% delle spese destinate all'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, alla connessione alla rete elettrica e alla progettazione e messa in sicurezza dell'impianto.**

10. Liquidazioni periodiche IVA con nuovo modello

Provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654

Con il Provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654, l'Agenzia delle Entrate ha

apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 1/2024 (c.d. decreto "Adempimenti"):

- è stata **aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica**, che passa da 25,82 a **100 euro**;
- sono state apportate alcune piccole modifiche per **adeguare** il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche è allegato al provvedimento.

11. Quotazioni immobiliari del II semestre 2023

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia (Omi), si riferiscono alle **quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili** (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell'immobile e destinazione d'uso.

La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite

navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Oltre alle quotazioni dell'ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all'area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

APPROFONDIMENTI

I. LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO IN MATERIA DI BLOCCO DELLE CESSIONI E SCONTI IN FATTURA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39.

Il decreto prevede, tra le varie norme, un'ulteriore **stretta alle opzioni legate al bonus edilizi**.

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

All'art. 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso;
- b) il comma 3-quater è abrogato.

Le opzioni, che erano ancora possibili **per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali** e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.

Lo stesso per gli **immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della **regione Marche**.

Le disposizioni **continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli**

interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) e **sono diversi da quelli effettuati dai condomini;**
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso art. 119 del D.L. n. 34/2020 e **sono effettuati dai condomini;**
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la **demolizione e la ricostruzione degli edifici;**
- risulti presentata la richiesta del **titolo abilitativo**, ove necessario, se gli **interventi sono diversi da quelli agevolati** ai sensi dell'art. 119;
- **siano già iniziati i lavori** o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo**, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 e per i medesimi **non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.**

Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli **interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:**

- **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;**
- **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi** oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all'**obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni** di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e delle **relative successive cessioni.**

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il **monitoraggio** della spesa relativa alla realizzazione degli **interventi agevolabili**, a **integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei**

lavori ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di **efficientamento energetico agevolabili** ai sensi dell'art. 119, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- i **dati catastali relativi all'immobile** oggetto degli interventi;
- l'**ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'**ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025**;
- le **percentuali delle detrazioni spettanti** in relazione alle spese.

I soggetti, che sostengono spese per gli **interventi antisismici agevolabili** ai sensi dell'art. 119, trasmettono al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le **informazioni inerenti gli interventi agevolati**, relative:

- ai **dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).

Sono tenuti a effettuare la **trasmissione delle informazioni** e le relative **variazioni**, i soggetti:

- che **entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'art. 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che **alla stessa data non hanno concluso i lavori**;
- i **soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dello stesso art. 119, o l'istanza per l'**acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024**.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della **sanzione**

amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato art. 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici **è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati** comporta la **decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis** dell'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

In presenza di **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli **per atti di recupero emessi** ai sensi dell'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **per importi complessivamente superiori a euro 10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento **e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione** dei

crediti d'imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è **sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.**

Restano **fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito.** Le modalità di attuazione e la decorrenza di queste disposizioni saranno definite con regolamento del MEF.

In deroga all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi** ai sensi dell'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **per importi complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**, fatta eccezione per i crediti indicati alle lett. e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle **somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.** Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'art. 31, comma 1, del D.L. 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° luglio 2024.**

II. IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE 5.0

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" contenente, all'art. 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0. Il "**Piano Transizione 5.0**" prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 **a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.**

Il nuovo credito d'imposta investimenti per la transizione 5.0 sarà concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici.

Sono ammessi all'agevolazione:

- gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016,
- che sono **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,

- a **condizione** che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione **conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici**.

La **riduzione dei consumi energetici** dovrà essere:

- non inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
- o, in alternativa,
- non inferiore al 5% dei processi interessati dall'investimento.

Sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il **credito d'imposta sarà concesso nella misura** del:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Le percentuali potranno essere aumentate:

- al 40%, 20% e 10% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei

consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;

- al 45%, 25% e 15% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione nel modello F24**:

- in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025
- e, per il residuo non compensato entro tale data, in 5 quote annuali di pari importo.

Per beneficiare del nuovo credito d'imposta 5.0 saranno necessarie **apposite certificazioni di un valutatore indipendente**, che dovrà attestare:

- ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
- ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale che definirà anche modalità e termini delle comunicazioni che andranno trasmesse al Ministro delle Imprese e del Made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.